

Studi Commerciali Associati

Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini

DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.

RAG.RA MICHELA FILIPPI
RAG.RA MARA MOLARI
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT. MASSIMO TORRI
DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1
47921 - RIMINI (RN)
tel.: (+39) 0541785284
fax: (+39) 0541785830
e-mail: info@stucomas.com
<http://www.stucomas.com>

Rimini, 11 luglio 2019

A tutti i signori clienti
LORO INDIRIZZI

Oggetto: ***CIRCOLARE MENSILE INFORMATIVA N° 7/2019***

Con la presente circolare mensile lo Studio desidera informare ed aggiornare i signori clienti in merito alle novità intervenute di recente in campo amministrativo, contabile e tributario.

Riportiamo di seguito per vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte di altri enti, ricordandovi che lo Studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

OPERAZIONI IN VALUTA ESTERA

Soluzioni interpretative in merito al trattamento fiscale di operazioni in valuta estera

In caso di acquisto di valuta estera, previa apertura del conto corrente espresso in valuta e contestuale prelievo dal conto in euro, il costo fiscalmente riconosciuto della valuta estera corrisponde alla conversione in euro al cambio del giorno (o del giorno antecedente più prossimo e, in mancanza, secondo il cambio del mese in cui è stata sostenuta) in cui l'operazione di acquisto è effettuata (articolo 9 e 110, Tuir). Per quanto concerne l'acquisto di titoli azionari in valuta estera con prelievo dal conto in valuta, l'Agenzia delle entrate precisa che tale prelievo determina il concorso alla formazione del reddito imponibile di periodo delle differenze di cambio, positive o negative, maturate fino a tale momento, essendo realizzato il differenziale di valore maturato dalla valuta estera, tra la sua data di acquisto e quella di utilizzo per l'acquisizione dei titoli. Relativamente all'incasso di dividendi in applicazione del citato articolo 9, comma 2, Tuir, la conversione dovrà essere effettuata secondo il cambio ufficiale in vigore al momento della percezione delle somme. In merito allo smobilizzo dei titoli in portafoglio, l'Agenzia delle entrate chiarisce il corrispettivo della cessione deve essere determinato applicando il cambio corrente alla data nella quale la cessione è stata effettuata. L'ultimo quesito riguarda le valutazioni di fine esercizio: l'Agenzia delle entrate precisa che l'eventuale differenziale, positivo o negativo, tra costo fiscalmente riconosciuto e valore di cambio della valuta estera alla data di chiusura dell'esercizio, concorre alla formazione del reddito imponibile.

In merito alla valorizzazione dei titoli ancora in portafoglio alla chiusura dell'esercizio, per i titoli partecipativi, in quanto attivi di natura non monetaria, ai sensi dell'Oic 26 devono essere iscritti nello stato patrimoniale al tasso di cambio al momento del loro acquisto e le differenze di cambio positive o negative non danno luogo ad un'autonoma e separata rilevazione. Per i titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi, in base all'articolo 110, comma 3, Tuir, la valutazione di chiusura dell'esercizio non assume rilevanza ai fini fiscali.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 57, 07/06/2019)

INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ

Publicata la guida per i contribuenti sul sito dell'Agazia delle entrate

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento applicabile dal periodo di imposta 2018 attraverso il quale l'Agazia delle entrate intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale. In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10. La guida è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agazia/Agazia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agazia+informa/AI+guide+italiano/>

[guida+isa+vantaggi+imprese+professionisti/Guida_Gli_indici_sintetici_di_affidabilit%C3%A0_fiscale.pdf.](#)

(Agazia delle entrate, comunicato stampa, 20/06/2019)

FATTURE ELETTRONICHE

L'iscrizione al REA non è un'informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica

Una società ha interpellato l'Agazia delle entrate segnalando che ha spedito al Sistema di Interscambio (Sdi) fatture attive senza il numero di iscrizione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea). L'Agazia argomenta la sua risposta partendo dall'articolo 2250, comma 1, cod. civ., secondo il quale in tutti gli atti e nella corrispondenza delle imprese obbligate all'iscrizione nel Registro Imprese devono essere indicati l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è iscritta la società e il numero d'iscrizione. L'omissione comporta una sanzione da 103 a 1.032 euro, come stabilito dall'articolo 2630, cod. civ.. L'obbligo richiamato, comprende tutti gli atti, anche le fatture. Di conseguenza, le istruzioni alle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 30 aprile 2018 dell'Agazia delle entrate, contenenti le modalità di trasmissione e ricezione delle *e-fatture*, uniformandosi alla norma civilistica, prevedono, tra le informazioni da inserire: l'iscrizione REA; l'ufficio del Registro Imprese presso il quale è registrata la società; il numero REA di repertorio con il quale la società è iscritta nel Registro Imprese. L'Agazia ricorda, in ogni caso, che gli elementi in questione non sono nuovi né conseguenti all'introduzione della fatturazione elettronica. Pertanto, non trattandosi di un elemento richiesto dall'articolo 21, D.P.R. 633/1972 o da altra norma tributaria, l'assenza di tale informazione non ha riflessi in termini di documentazione delle operazioni e non obbliga, quindi, all'emissione di alcuna nota di variazione.

(Agazia delle entrate, risposta a interpello n. 208, 26/06/2019)

USURA

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2019 – 30 settembre 2019. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 14,55%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 7,85%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,825%; per i leasing immobiliari a tasso fisso è pari al 9,2625% e a tasso variabile è pari al 7,875%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,675% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 6,975%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 25/06/2019, G.U. n. 151 del 29/06/2019)

TASSO DI INTERESSE MORA

Dal 1° luglio 2019 interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo pari al 2,68% annuo

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applichino, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi. L'articolo 13, D.Lgs. 159/2015, inoltre, contempla che il tasso di interesse in questione sia determinato annualmente con provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Al fine di ottemperare al dettato normativo e prevedere il nuovo tasso annuale è stata interpellata la Banca d'Italia, la quale, con nota del 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68% la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1° gennaio 2018 – 31 dicembre 2018.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 148038, 23/05/2019)

LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2018.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali ulteriori indicazioni e aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento saldo 2018
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/19 entro il 31 luglio 2019 in via telematica	1° acconto entro il 05 aprile 2019, 2° acconto entro il 05 agosto 2019 e saldo entro il 15 novembre 2019 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 30 novembre 2019 in via telematica	30 ottobre 2019 oppure rateizzazione fino a 3 anni
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2019 entro il 30 settembre 2019 in via telematica	1° rata entro il 31 luglio 2019 e 2° rata entro il 31 dicembre 2019
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2019 entro il 30 settembre 2019	1° rata entro il 15 ottobre 2019 e 2° rata entro il 30 dicembre 2019
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 19/red entro il 16 settembre 2019 da inviare telematicamente	16 settembre 2019 oppure in 4 rate (16 settembre 2019 – 16 ottobre 2019 – 18 novembre 2019 – 16 dicembre 2019)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/19 entro il 15 novembre 2019 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15 dicembre 2019 oppure in 4 rate (15 dicembre 2019 – 31 marzo 2020 – 30 giugno 2020 – 30 settembre 2020)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31 luglio 2019 in via telematica	Acconto entro il 16 settembre 2019 e saldo entro il 16 dicembre 2019
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2018
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Redditi 2019 Persone fisiche entro il 30 novembre 2019 in via telematica	Secondo le scadenze di versamento delle imposte, anche mediante rateizzazione

Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31 luglio 2019 in via telematica	31 ottobre 2019 oppure in 3 rate (31 ottobre 2019 – 30 novembre 2019 – 30 dicembre 2019)
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2019 entro il 10/09/2019 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10 dicembre 2019
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2019 entro il 31 ottobre 2019 in via telematica	31 dicembre 2019 oppure in 3 rate a marzo, luglio e novembre 2020
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2019 per la quota B entro il 31 luglio 2019 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo quota B: 31 ottobre 2019 oppure in 2 rate o in 5 rate
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03/18 entro il 30/09/2019 in via telematica	Acconti entro il 15 dicembre 2018 e il 15 aprile 2019 e saldo entro il 30 settembre 2019
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 1° ottobre 2019 in via telematica	Acconto entro il 01 marzo 2019 e saldo entro il 1° ottobre 2019
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2019 entro il 30 novembre 2019 in via telematica	28 febbraio 2020

L'AGENZIA "UFFICIALIZZA" I CHIARIMENTI IN TEMA DI FATTURA ELETTRONICA

Con la **circolare n. 14/E del 17 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate è intervenuta di recente per fornire ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, alla luce dei diversi ritocchi normativi che tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019 hanno impattato su detta disciplina.

In particolare, il citato documento di prassi "ufficializza" molte delle posizioni interpretative assunte con le *faq* rese disponibili sul sito della stessa Agenzia delle entrate o anticipate da diverse risposte a interpellati, lasciando pur tuttavia ancora aperte alcune questioni tra le quali si richiamano il corretto trattamento riguardante le operazioni soggette a inversione contabile (o *reverse charge*) e il corretto ambito di esonero riguardante le spese sanitarie.

Operazioni in *reverse charge*

Relativamente al primo tema non appare soddisfacente la risposta fornita dall'Agenzia delle entrate con la citata circolare n. 14/E/2019 secondo la quale, richiamando la risposta al quesito 3.1 della precedente circolare n. 13/E/2018, viene affermato che:

"nell'ipotesi di reverse charge interno, e comunque in tutte quelle in cui vi è una fattura elettronica veicolata tramite SdI, a fronte dell'immodificabilità della stessa, il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI, come indicato nel paragrafo 6.4, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione".

Interpretando ulteriormente il recente passaggio dell'Amministrazione finanziaria si deve ritenere che gli obblighi di legge si intendono comunque adempiuti:

- annotando la fattura di acquisto sia nel registro acquisti sia nel registro vendite;
- integrando la fattura di acquisto con i dati necessari;

e che l'integrazione della fattura di acquisto possa avvenire, in alternativa:

- materializzando la fattura elettronica di acquisto e indicando manualmente sopra di essa i dati necessari all'integrazione;
- producendo un documento contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SdI.

La conservazione digitale del documento non è obbligatoria, tranne nel caso in cui il documento venga prodotto solo in forma elettronica.

È pertanto auspicabile che sul punto l'Agenzia ritorni per confermare detta soluzione, che certamente viene incontro alle esigenze degli operatori senza comportare alcun pregiudizio alle esigenze erariali.

Divieto per le spese sanitarie

Al tema del divieto di emettere fatture in formato elettronico per le spese sanitarie (prescrizione invocata, lo si ricorda, da un documento del garante della *privacy*) la recente circolare n. 14/E/2019 ha dedicato l'intero paragrafo 2 nel quale vengono ripresi moltissimi dei chiarimenti già forniti in occasione di talune risposte a interpellati dei contribuenti e delle *faq* pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Tuttavia, ciò che non è ancora stato spiegato è se in relazione al predetto divieto di fatturazione elettronica e quindi di obbligo di fatturazione cartacea, sussista o meno un collegamento con le prestazioni sanitarie esenti

che conferiscono il diritto alla detrazione ai fini reddituali oppure se la nozione di prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche recata dalla norma sia da intendersi in senso più ampio. Si evidenzia, infatti, che non tutte le prestazioni svolte in ambito “sanitario” godono dell’esenzione in quanto, certamente per le ipotesi definite dall’articolo 10 punto n 18 del D.P.R. 633/1972, tale trattamento è limitato alle prestazioni sanitarie il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone e ha carattere oggettivo, essendo correlata alla natura sanitaria delle prestazioni sanitarie. Al contrario, vi sono anche prestazioni, comunque gestite nell’ambito “sanitario”, che vanno gestite in regime di imponibilità ai fini Iva quali ad esempio, le prestazioni per corsi di formazione, i certificati legali fatti alle assicurazioni, le prestazioni non rivolte alla persona, come quelle rese da medici veterinari, le consulenze medico-legali riguardanti lo stato di salute delle persone finalizzate al riconoscimento di una pensione di invalidità o di guerra, le prestazioni di medici legali come consulenti tecnici quando devono quantificare il danno nelle controversie legali, o per quantificare premi assicurativi, le prestazioni rese da chiropratici.

Con riferimento alle prestazioni rese dai medici veterinari si segnala che di recente, con la **risposta n. 15 del 30 aprile 2019** fornita in occasione di una consulenza giuridica, l’Agenzia delle entrate ha precisato che al divieto di fatturazione elettronica “*non sfuggono le prestazioni rese dai medici veterinari che, laddove costituiscono oggetto di invio al sistema tessera sanitaria, non possono essere documentate con fattura elettronica tramite SdI*”.

Su tali questioni, quindi, pur facendo tesoro delle molte indicazioni fornite, si attendono ulteriori chiarimenti ufficiali.

Tutto ciò premesso, riportiamo di seguito in forma di rappresentazione schematica, i principali chiarimenti ritenuti di maggiore interesse forniti con il recente documento di prassi.

I chiarimenti della circolare n. 14/E/2019

Argomento	Chiarimento
Eccezioni all’obbligo di fatturazione elettronica (regola generale)	L’obbligo di emettere fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto a esistenza per effetto dell’obbligo di fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2019. Rimangono pertanto in vigore tutti gli esoneri e le modalità alternative di certificazione previste dalla normativa Iva
Eccezioni oggettive	<ul style="list-style-type: none"> - rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche (articolo 2, D.M. 31 ottobre 1974); - commercio di quotidiani, periodici e libri di cui all’articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto Iva (articolo 1, comma 5, D.M. 9 aprile 1993)
Rapporti tra associazioni in regime forfettario 398	Nel caso di operazioni da documentare con fattura nei confronti di un altro soggetto che abbia parimenti esercitato l’opzione per il regime 398 l’emissione della fattura elettronica via SdI rimane necessariamente in capo al cedente/prestatore che vi può provvedere direttamente oppure avvalendosi di un terzo
Nuova lettera g-bis), articolo 21, D Data effettuazione dell’operazione e data di emissione/trasmisione della fattura.P.R. 633/1972	Le fatture emesse dal 1° luglio 2019 devono indicare anche la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura. Nella fattura elettronica la “data” del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell’operazione (effettuazione) anche se la trasmissione del <i>file</i> della fattura elettronica al Sistema di Interscambio

	avviene nei successivi giorni concessi dal Legislatore (12 secondo quanto prevista dalla conversione del Decreto Crescita)
Fatture elettroniche differite	Nelle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale individuato nell'articolo 2, comma 5 ultimo periodo del D.Lgs. 127/2015, ovvero da un documento di trasporto (DDT) o altro idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione
Annotazione fatture emesse	Nel caso di fattura emessa/trasmessa successivamente alla data di effettuazione dell'operazione, nel caso di altre fatture immediate emesse nelle more, resta la piena libertà dei contribuenti su come ottemperare all'obbligo di annotazione (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro metodo ritenuto idoneo)
Registrazione degli acquisti	Fermo restando che il venir meno dell'obbligo di numerazione progressiva lascia impregiudicata la possibilità, ove ciò risulti utile all'organizzazione imprenditoriale, di continuare a numerare i documenti relativi agli acquisti effettuati, viene ricordato che la norma modificativa non ha soppresso, né modificato, l'ulteriore obbligo dettato dall'articolo 25 del decreto Iva, ossia di annotare in un apposito registro le fatture relative a tali acquisti e di attribuire un ordine progressivo alle registrazioni
Esonero tenuta registri Iva acquisti e vendite – soggetti in contabilità semplificata	<ul style="list-style-type: none"> - i soggetti in contabilità semplificata dovranno comunque annotare cronologicamente negli appositi registri i ricavi e le spese sostenute - i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo della “registrazione” (comma 5, articolo 18, D.P.R. 600/1973) devono mantenere i registri iva acquisti e vendite
Temporanea riduzione sanzioni per ritardata emissione/ trasmissione	Rimangono comunque interamente applicabili le sanzioni relative all'omesso versamento dell'Iva da parte del cedente o all'utilizzo di crediti non spettanti, nonché le sanzioni dettate dall'articolo 9, D.Lgs .471/1997 in tema di corretta tenuta e conservazione di scritture contabili, documenti e registri previsti dalla legge
Esterometro	Viene confermato l'esonero per coloro che rientrano nel “regime di vantaggio” e quelli che applicano il regime forfettario
Liquidazione imposta di bollo da parte dell'Agenzia delle entrate	Si precisa che tale servizio rappresenta un'agevolazione legata alle sole fatture elettroniche emesse via SdI, senza presunzione o vincolo di esaustività, risultando i contribuenti coinvolti tenuti alla verifica degli importi proposti, nonché alle integrazioni che si rendessero necessarie
Conservazione/consultazione fatture elettroniche	<ul style="list-style-type: none"> - per chi ha aderito al servizio di consultazione delle fatture elettroniche sul sito <i>web</i> dell'agenzia saranno rese disponibili, sino alla fine del 2° anno successivo alla ricezione da parte del SdI, i <i>file</i> delle fatture elettroniche emesse e ricevute; - per chi non ha aderito saranno disponibili i soli dati fattura fino al termine dell'8° anno successivo alla presentazione della dichiarazione di riferimento

CHIARIMENTI E NOVITÀ IN TEMA DI OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Dopo che il MEF con il decreto dello scorso 10 maggio, e in vista della parziale decorrenza dell'obbligo già a partire dallo scorso 1° luglio 2019 (per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume d'affari superiore a 400.000 euro), ha individuato le fattispecie di esonero dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri, nel corso del mese di giugno con diverse risposte a interpellanti la stessa Agenzia delle entrate, ma anche Assonime con la circolare n. 14/2019, hanno fornito ulteriori chiarimenti sul tema.

Inoltre, con una previsione contenuta nella legge di conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), già commentata dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 15/E del 29 giugno 2019, è stata prevista, con riferimento ai tempi di trasmissione dei corrispettivi giornalieri a cui sono tenuti i predetti soggetti per il 2° semestre 2019, una moratoria dei termini senza applicazioni di sanzioni.

I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Sono 3 le risposte che l'Agenzia delle entrate ha fornito nel corso del mese di giugno ad altrettanti interpellanti sul tema della trasmissione telematica dei corrispettivi.

Con la **risposta n. 198 del 19 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate chiarisce gli obblighi per chi effettua prestazioni di *e-commerce* indiretto. In particolare nel documento viene affermato che *“Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di Iva e i chiarimenti già forniti in passato (cfr. risoluzione n. 274/E del 5 novembre 2009), secondo cui se l'operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto - in quanto la transazione commerciale avviene online - la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, lettera oo), D.P.R. 696/1996, che esonera l'operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente”*. Pertanto, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano a essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24, D.P.R. 633/1973, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.

Con la **risposta n. 201 del 21 giugno 2019** l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sul tema della anticipazione volontaria dei tempi di decorrenza dell'obbligo, argomento già affrontato nella precedente risposta n. 139 del 14 maggio 2019. In detto ultimo documento è stato chiarito che *“laddove il contribuente voglia (...) su base volontaria, mettere in servizio i registratori telematici prima del 1° luglio 2019, potrà conseguentemente procedere alla memorizzazione e invio dei dati dei corrispettivi giornalieri nel rispetto dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, nonché del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 ottobre 2016 che vi ha dato attuazione”*. Ma la precisazione più interessante riguarda le conseguenze di detta scelta. Conclude infatti l'agenzia che *“... per lo stesso soggetto passivo d'imposta, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua - ossia in parte ex articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 e in parte tramite scontrino/ricevuta fiscale (ad esempio, in ragione dei diversi punti vendita) - né, sino al 1° luglio 2019, la memorizzazione e l'invio telematico dei dati potranno ritenersi sostitutivi degli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto Iva, come espressamente previsto dallo stesso articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015”*.

Di conseguenza, nel caso di unico soggetto passivo Iva con più punti vendita, la possibilità di una sostituzione dei registratori di cassa con quelli telematici deve avvenire contestualmente per tutti i punti vendita.

Con la **risposta n. 209 del 26 giugno 2019** l’Agenzia delle entrate ribadisce quanto già affermato in precedenza con la risoluzione n. 47/E del 8 maggio 2019 a proposito del criterio con il quale determinare la misura del volume d’affari ai fini della decorrenza anticipata dell’obbligo per quanti, nell’anno 2018, hanno superato il limite dei 400.000 euro. Diversamente da quanto chiedeva il contribuente (e cioè considerare solamente le operazioni documentate a mezzo scontrino e/o ricevuta fiscale) l’Agenzia delle entrate precisa che, in sintonia con quanto afferma l’articolo 20 del Decreto Iva che definisce appunto tale grandezza, “*Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 Ne deriva che tale volume è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del Decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione)*”. Viene nella sostanza ribadito il consolidato principio della “unicità” del volume d’affari.

La novità del Decreto Crescita convertito

Con l’articolo 12-*quinquies* del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento, vengono apportate modifiche all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. In particolare viene sostituito il comma 6-*ter* (la precedente versione di tale comma prevedeva l’emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività *internet* permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) ora prevede quanto segue:

- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali previste dall’articolo 6 del Decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998;
- nei primi 6 mesi di vigenza dell’obbligo, e quindi per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro e per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti, le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

Con la recente **circolare n. 15/E del 29 giugno** scorso l’Agenzia delle entrate è intervenuta sulle recenti modifiche affermando che per quanti “*non abbiamo ancora la disponibilità di un registratore telematico gli stessi potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali*” e che “*a tal fine, saranno individuate modalità telematiche con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di prossima emanazione*”.

LA PROROGA DEI VERSAMENTI PER I SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Con la definitiva conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019), ha preso ufficialità la proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (articolo 12-*quinquies*, D.L. 34/2019); è venuta meno, dunque, la possibilità del rinvio dei versamenti al 22 luglio, con una proroga ampia al 30 settembre 2019.

Vi sono ancora dei punti da chiarire, in merito ai quali segnaliamo alcuni spunti.

Il tenore letterale della proroga

Letteralmente si prevede che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (a oggi, 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell'Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.

Tale slittamento riguarda non solo i titolari di partita Iva, bensì anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati.

I soggetti interessati

In fase di prima analisi era sorto un dubbio in merito alla applicabilità dello slittamento anche ai soggetti minimi e forfettari che, di fatto, erano esclusi dall'applicazione degli ISA; infatti, se il ritardo era imputabile a tale strumento, si poteva argomentare che la proroga non spettasse per chi non lo doveva applicare.

Ma la norma, che sopra abbiamo riportato, non è scritta così, e la conferma è giunta con la **risoluzione 28 giugno 2019 n. 64**, dove è stato precisato che le disposizioni normative individuano – come soggetti beneficiari – coloro che svolgono le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa in argomento.

Quindi, conferma l'Agenzia delle entrate, la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

La proroga e il versamento in unica soluzione

Chi si avvale della proroga e versa in unica soluzione non ha alcun problema.

Infatti, anziché pagare alle scadenze del 1° luglio o del 31 luglio, provvederà al versamento del modello F24 alla data del 30 settembre.

È chiaro che, per tale ipotesi è legittimo ritenere che:

- nessun interesse aggiuntivo vada applicato;
- nessuna maggiorazione dello 0,4% vada applicata, in quanto risulta del tutto inutile.

Risulta anche possibile ipotizzare che il contribuente possa “frazionare” il versamento complessivo in più modelli F24 (sui quali si indicherà, nel campo rate, sempre il valore 01-01); ovviamente, però, il versamento si dovrà concludere entro e non oltre il 30 settembre.

La proroga e il versamento rateale

Qualche complicazione insorge in capo a chi decide di effettuare il versamento rateale, in quanto il tenore letterale della norma mal si concilia con le usuali abitudini.

Al riguardo, sembra possibile individuare due differenti tesi:

- 1) le rate in cui si divide il versamento sono quelle “usuali”, con la semplice avvertenza che tutte quelle scadenti entro il 30-09 verranno versate tutte entro tale data. In tale caso, si potrebbe anche distinguere, per individuare il numero massimo di rate, anche il momento da cui decorrono i versamenti, quindi 1° luglio, ovvero 31 luglio. Chi sposasse tale tesi avrà un ulteriore problema, vale a dire comprendere se applicare – o meno – gli interessi usuali di dilazione e l’eventuale maggiorazione per chi intendesse idealmente far partire il versamento dal 31 luglio. Nelle tabelle che seguono, si dà rappresentazione pratica del concetto, con l’avvertenza che si è lasciata prudenzialmente esposta la colonna degli interessi (anche per le rate scadenti prima del 30 settembre), pur mancando certezza del fatto che siano realmente dovuti

Rata	Data	Interessi (da verificare)	Scadenza
1	1° luglio		30 settembre
2	16 luglio	0,17	30 settembre
3	20 agosto	0,5	30 settembre
4	16 settembre	0,83	30- settembre
5	16 ottobre	1,16	//
6	18 novembre	1,49	//

Nel caso in cui si scegliessero 5 rate, il piano sarebbe costruito come segue:

Rata	Data	Interessi	Scadenza
//	//	//	//
1	31 luglio	//	30 settembre
2	20 agosto	0,18	30 settembre
3	16 settembre	0,51	30 settembre
4	16-ott	0,84	//
5	18 novembre	1,17	//

- 2) il versamento dell’intero importo dovuto ha come prima scadenza quella del 30 settembre 2019, con la conseguenza che si potrà scegliere un piano a 3 rate (30 settembre; 16 ottobre; 18 novembre), oppure a 2 rate (30 settembre; 16 ottobre). Sulle rate successive alla prima si renderanno applicabili gli interessi di dilazione. Chi volesse aderire a tale chiave di lettura, inoltre, potrebbe anche argomentare sull’applicazione di un ulteriore differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,4%. Tale seconda tesi risulterebbe più “aggressiva” e, ad onor del vero, non del tutto coordinata con il tenore letterale della norma.

Solo un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle entrate potrà dissipare i dubbi al riguardo.

I contributi Inps dei soci lavoratori di Srl artigiane e commerciali

I soci lavoratori delle Srl artigiane e commerciali potrebbero essere interessati dal differimento in relazione ai contributi Inps gravanti sulla quota di imponibile della Srl partecipata. Anche per loro spetta il differimento, oppure no?

Il problema, si ritiene, è già stato risolto nel passato con la risoluzione n. 173/E/2007, documento nel quale l'amministrazione aveva affermato che:

- la proroga si applicava anche al socio;
- la proroga interessa solo i contributi Inps da quadro RR, mentre non copre l'eventuale Irpef dovuta dal soggetto per il possesso di redditi propri.

Di fatto, si potrebbe avere un contribuente che versa le somme a debito emergenti dalla dichiarazione a due scadenze differenziate, distinguendo i tributi dai contributi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e provvederà a fornire gli aggiornamenti del caso non appena l'Agenzia delle entrate avrà chiarito la correttezza dell'interpretazione sopra fornita.

NUOVI LIMITI PER L'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

L'articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019.

I nuovi limiti per la nomina dell'organo di controllo

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477, cod. civ., operata dall'articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali.

Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

Il D.L. 32/2019 interviene raddoppiando tali limiti: 4 milioni tanto per i ricavi, quanto per l'attivo patrimoniale, mentre il numero dei dipendenti è stato posto pari a 20.

	Vecchio limite	Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo	4.400.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	4.000.000 euro
n. medio dipendenti impiegati	50	20
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi

La nomina dell'organo di controllo o del revisore si innesca a seguito del superamento anche solo di uno di questi limiti: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, cod. civ..

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre 2019 le società dovranno verificare la necessità di una eventuale nomina dell'organo di controllo o del revisore.

I CREDITI PRESCRITTI SONO DEDUCIBILI SOLO SE IL CREDITORE NON RESTA INATTIVO

In caso di inattività nella riscossione del credito, la perdita che ne deriva per l'impresa creditrice non sarebbe deducibile, in quanto tale atteggiamento sarebbe ascrivibile a una sorta di liberalità in favore del debitore: questa la posizione dell'Agenzia delle entrate espressa nella risposta a interpello n. 197/2019.

La perdita su crediti e le presunzioni

Ai fini fiscali, la deducibilità delle perdite su crediti nell'ambito del reddito d'impresa è regolamentata dall'articolo 101, comma 5, Tuir, che limita il diritto alla deduzione delle perdite alla verifica degli *“elementi certi e precisi”*.

Con riferimento a tale ultima previsione, onde ridurre l'alea dell'individuazione dei presupposti per la deduzione, sono poste alcune situazioni ove tali elementi certi precisi si presumono esistenti:

- una prima riguarda i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, o nei confronti di imprese che hanno concluso accordi di ristrutturazione dei debiti omologati a norma dell'articolo 182-bis o piani attestati ex articolo 67, comma 3, L.F.;
- una seconda è prevista per i crediti di “modesto” importo, per i quali una volta decorso il termine di sei mesi rispetto alla scadenza di pagamento si presumono esistenti gli elementi certi e precisi per la deduzione della relativa perdita. A tal fine, l'articolo 101, comma 5, Tuir considera di modesta entità i crediti di importo non superiore a 2.500 euro (ovvero 5.000 per le grandi imprese, intendendosi per tali quelle con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro);
- una terza ipotesi riguarda i crediti prescritti. In relazione a tale ipotesi la norma letteralmente recita: *“Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”*.

Il credito prescritto

In tema di prescrizione dei crediti occorre ricordare che:

- la prescrizione è un istituto previsto dall'articolo 2934, cod. civ. secondo il quale *“ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge”*;
- il successivo articolo 2943, cod. civ. afferma che *“la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio (...) dalla domanda proposta nel corso di un giudizio (...) La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”*.

Questa ultima previsione è stata oggetto di analisi da parte dell'Amministrazione finanziaria con la recente risposta a interpello n. 197/2019.

Senza ripercorrere il complesso caso che ha portato all'istanza di interpello, risulta di interesse la motivazione che ha portato l'Agenzia delle entrate a respingere il diritto alla deduzione dei crediti prescritti. In particolare, viene affermato che il diritto alla deduzione della perdita su crediti sarebbe subordinato alla verifica di una eventuale inattività del creditore.

Tale posizione viene assunta richiamando un passaggio contenuto nella circolare n. 26/E/2013, il documento di prassi di riferimento in tema di perdite su crediti, pubblicato a seguito della modifica apportata all'articolo 101, comma 5, Tuir a opera del D.L. 82/2012. Il citato documento di prassi chiarisce infatti che: *“(...) resta salvo il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore abbia corrisposto ad una effettiva volontà liberale”*.

Tale passaggio era stato peraltro richiamato nella successiva circolare n. 10/E/2014.

Nella risposta a interpello n. 197/2019 in commento, l'Agenzia delle entrate conferma la posizione in precedenza espressa, negando la deducibilità di alcune perdite su crediti a causa del comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti, comportamento che corrisponderebbe a una sua volontà liberale.

La giustificazione resa dall'Agenzia delle entrate a tale posizione risiede nel fatto che *“la società istante, pur effettuando numerosi incontri e solleciti per l'incasso dei crediti insoluti, non ha posto in essere atti o comportamenti interruttivi della prescrizione, adducendo come motivazione la circostanza di privilegiare il mantenimento dei rapporti commerciali basati su una “gestione informale” direttamente da parte del sig. (...), in considerazione delle prassi di mercato in (...), Paese nel quale si attribuisce valore a un approccio fiduciario.”*

IN SCADENZA IL CONTRIBUTO BIENNALE 2019/2020 PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE

Con il D.M. 27 febbraio 2019 in G.U. n. 96 dello scorso 24 aprile è stato determinato l'ammontare del contributo biennale dovuto dalle società cooperative per le spese relative all'attività di vigilanza per il biennio 2019/2020.

La misura del contributo non è fissa ma varia sulla base di alcuni parametri propri dell'ente ovvero in base al numero dei soci, al capitale corrisposto e al fatturato.

Di seguito i parametri valevoli per il calcolo del contributo nel biennio 2019/2020:

Importo da versare	Numero dei soci	Capitale sottoscritto	Fatturato
280 euro	Fino a 100	Fino a 5.160,00 euro	Fino a 75.000 euro
680 euro	Da 101 a 500	Da 5.106,01 a 40.000 euro	Da 75.000 a 300.000 euro
1.350 euro	Superiore a 500	Superiore a 40.000,euro	Da 300.000 a 1.000.000 euro
1.730 euro	Superiore a 500	Superiore a 40.000 euro	Da 1.000.000 a 2.000.000 euro
2.380 euro	Superiore a 500	Superiore a 40.000 euro	Superiore a euro 2.000.000,00

Tali importi risultano maggiorati come segue:

cooperative che, ai sensi dell'articolo 15, L. 59/1992, sono sottoposte a revisione annuale	contributo aumentato del 50%
cooperative iscritte all'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dall'articolo 15, L. 59/1992, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio	contributo aumentato del 50%
cooperative sociali di cui all'articolo 3, L. 381/1991	contributo aumento è del 30%

Obbligate al versamento del contributo di revisione sono tutte le società cooperative con eccezione di quelle soggette:

- a liquidazione coatta amministrativa;
- a scioglimento per atto d'autorità;
- a fallimento;
- commissariate.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri ricavati dal bilancio al 31 dicembre 2018.

Il versamento deve avvenire con modello F24 entro il 23 luglio 2019 data corrispondente al novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

3010	contributo biennale, maggiorazioni del contributo e interessi per il ritardato pagamento
3011	maggiorazione del 10% dovuto dalle cooperative edilizie di abitazione e interessi per il ritardato pagamento
3014	sanzioni

➔ Le cooperative aderenti alle Associazioni quali Legacoop, Confcooperative, Agci, Unci, Unicoop, Uecoop versano il contributo secondo le modalità indicate dalle Associazioni stesse.

Le cooperative che dovessero aderire a una associazione dopo la data di scadenza del contributo devono comunque versarlo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Il mancato versamento del contributo di revisione comporta per le cooperative, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della L. 59/1992, la decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura, previsti dalla vigente normativa.

NUOVI CHIARIMENTI DELL'AGENZIA IN TEMA DI CREDITO PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Lo scorso mese di giugno, in risposta a 2 interPELLI, l'Agenzia delle entrate è tornata sul tema del credito d'imposta concesso per attività di ricerca e sviluppo, ribadendo alcuni noti concetti relativi, rispettivamente, al concorso al credito del lavoro svolto dall'amministratore non dipendente (risposta n. 182 del 6 giugno 2019) e alla spettanza del credito per la certificazione legale (risposta interPELLO n. 200 del 20 giugno 2019). Si vedano in sintesi i due chiarimenti.

Risposta interPELLO n- 182 del 6 giugno 2019

In relazione alla possibilità di agevolare ai fini R&S il lavoro svolto dall'amministratore della società l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- sono considerati ammissibili i compensi corrisposti all'amministratore non dipendente dell'impresa che svolge attività di ricerca e sviluppo (anche nel caso in cui esso sia socio e amministratore unico),
- tale attività di lavoro va ricompresa nel c.d. "personale non altamente qualificato" in quanto in essa trovano allocazione *"anche soggetti non dipendenti dell'impresa, aventi con la stessa un rapporto di collaborazione, tra i medesimi, quindi, può essere ricompreso anche l'amministratore il cui compenso è agevolabile solo per la parte che remunera l'attività di ricerca effettivamente svolta"*.
- l'attività svolta dall'amministratore va sempre adeguatamente comprovata.

È comunque e sempre agevolabile solo la parte di costo che remunera la pura attività di ricerca e sviluppo.

Risposta interPELLO n. 200 del 20 giugno 2019

Con la risposta all'istanza citata l'Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono i soggetti che possono godere dell'ulteriore credito pari a 5.000 per la certificazione di un revisore legale dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa come previsto dalla normativa vigente.

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale credito spetta solo ai contribuenti non tenuti per legge al controllo legale dei conti.

A tal riguardo, si ricorda che i soggetti non tenuti al controllo legale dei conti sono le imprese individuali, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice, nonché le società a responsabilità limitata che non si trovino, con riferimento al periodo agevolabile, nelle condizioni indicate all'articolo 2477, comma 3, cod. civ..

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI AUTO AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare. La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo si riesce a impostare la contabilità per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare diverse conseguenze in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

- 1) acquisto di un autocarro;
- 2) acquisto di un veicolo aziendale;
- 3) acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'Iva (se l'acquisto risulta inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "genuina").

In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la deducibilità massima fiscale è fatta pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto aziendale, invece:

- l'Iva si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			1.760	
Iva su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'Iva indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	a	Iva su acquisti indetraibile	2.640
-----------------------	---	------------------------------	-------

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31-12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: $22.640 \times 25\% : 2 = 2.830$
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: $18.076 \times 25\% : 2 = 2.259,50$
- di cui quota di ammortamento deducibile: $2.259,50 \times 20\% = 451,90$
- di cui ammortamento non deducibile: $2.830 - 451,90 = 2.378,10$

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture		2.830,00
Amm.to Autovetture Ded.			2.378,10	
Amm.to Autovetture Non Ded.			451,90	

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo ad un dipendente, provvedendo all'emissione di fattura per il valore convenzionale pari alle tariffe ACI, invece:

- l'Iva si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con Iva). Pertanto, ove si preferisse, invece, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'Iva tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
Iva su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31-12 del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- Ammortamento annuo: $22.000 \times 25\% : 2 = 2.750$
- Di cui ammortamento deducibile: $2.750 \times 70\% = 1.925$
- Di cui ammortamento non deducibile: $2.750 - 1.925 = 825$

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	F.do Amm.to Autovetture		2.750
Amm.to Autovetture Ded.			825	
Amm.to Autovetture Non Ded.			1.925	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle tre ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi Iva inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'Iva è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'Iva di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autocarri			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'Iva grava solo sul 40% del valore e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a Iva si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'Iva di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo Iva.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56 del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autovetture			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		Iva a debito		986,76

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui sono state addebitate fatture per l'uso privato, l'Iva è analoga a quella del caso dell'autocarro la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale. La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	diversi		
F.do Amm.to autovetture			18.000	
Credito v.so Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		Iva a debito		2.200

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO al 15 AGOSTO 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2019, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Si rende noto che per effetto della approvazione del Decreto Crescita le scadenze delle imposte per i soggetti ISA sono spostate al 30 settembre senza sanzioni ne interessi, di sotto la tabella riassuntiva.

VERSAMENTO SALDO IMPOSTE 2018 E PRIMO ACCONTO 2019	
Persone fisiche non titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	1 luglio
Con maggiorazione dello 0,4%	31 luglio
Persone fisiche non titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE a partire dal 1 luglio	
1° rata	1 luglio
2° rata	31 luglio
3° rata	2 settembre
4° rata	30 settembre
5° rata	31 ottobre
6° rata	2 dicembre
Persone fisiche titolari di partita iva – UNICA RATA	
Senza maggiorazione	30 settembre
Persone fisiche titolari di partita iva – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	16 ottobre
3° rata	16 novembre
Persone fisiche non titolari di partita iva collegate a soggetti ISA – PAGAMENTO RATEALE	
1° rata	30 settembre
2° rata	31 ottobre
3° rata	2 dicembre
Società di persone e associazioni di cui all'art. 5 del TUIR	
senza maggiorazione	30 settembre
Società di capitale – senza maggiorazione	
Bilancio approvato entro 120/180 giorni dalla chiusura del bilancio	30 settembre
VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IMPOSTE 2018	
Per tutti	2 dicembre

SCADENZE FISSE	
16 luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p>

	<p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>ACCISE - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Versamento saldo Iva 2019 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2018, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di pagare il saldo Iva ratealmente, devono versare la quinta rata con applicazione degli interessi, codice tributo 6099.</p>
<p>17 luglio</p>	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 17 giugno.</p>
<p>22 luglio</p>	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p>23 luglio</p>	<p>Contributo Biennale Cooperative Scade oggi il termine per il versamento del contributo biennale per la revisione dovute dalle Cooperative.</p>

<p>25 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile o trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
<p>31 luglio</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2019.</p> <p>Presentazione richiesta rimborso o compensazione credito Iva trimestrale Scade il termine per presentare la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva riferito al secondo trimestre 2019 (Modello TR).</p> <p>Bonus autotrasportatori Scade oggi il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci in conto proprio o per conto terzi, per presentare apposita istanza al fine di beneficiare di apposita agevolazione sulla spesa di gasolio uso autotrazione utilizzato per il rifornimento di veicoli con massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate nel trimestre precedente.</p>